

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4819**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(DINI)

**e dal Ministro della giustizia**

(FASSINO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 2000**

—————

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione,  
fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999**

—————

## INDICE

Relazione . . . . .	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnico-normativa. . . . .	»	6
Relazione tecnica . . . . .	»	10
Disegno di legge. . . . .	»	11
Testo della Convenzione. . . . .	»	13
Traduzione non ufficiale . . . . .	»	23

ONOREVOLI SENATORI. - L'Italia, quale Stato membro del Consiglio d'Europa firmatario della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999, è chiamata a ratificare l'Atto internazionale in oggetto.

La Convenzione in argomento costituisce l'esito di una delle molteplici iniziative assunte dal Consiglio d'Europa per fronteggiare il fenomeno della corruzione.

Iniziative che muovono dalla Conferenza di Malta dei Ministri europei della giustizia svoltasi nel 1994, allorché fu adottata la Risoluzione avente ad oggetto un approccio multidisciplinare al fenomeno a livello internazionale, cui fece seguito l'istituzione da parte del Consiglio d'Europa del Gruppo Multidisciplinare sulla corruzione (GMC), sotto la comune responsabilità dell'*European Committee on Crime Problems* (CDPC) e dell'*European Committee on Legal Co-operation* (CDCJ).

Il GMC ha iniziato ad operare nel 1995, predisponendo il Programma di azione contro la corruzione (*The Programme of Action against Corruption* - PAC), adottato dal Comitato dei Ministri alla fine del 1996.

Nel corso della XXI Conferenza di Praga del 1997, i Ministri europei della giustizia adottarono la Risoluzione n. 1 sul collegamento tra corruzione e crimine organizzato. I Ministri evidenziarono come la corruzione rappresenti una delle maggiori minacce avverso l'affermazione della preminenza del diritto, della democrazia e dei diritti dell'uomo, dell'equità e della giustizia sociale, che ostacola lo sviluppo economico e mette a repentaglio la stabilità delle istituzioni democratiche e il fondamento morale della società.

I Ministri europei della giustizia raccomandarono specificamente, nell'occasione, di dare pronta e rapida attuazione al PAC, anche predisponendo uno strumento internazionale volto in particolare a disciplinare il risarcimento dei danni sofferti in conseguenza di fatti di corruzione.

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, in occasione della CI Sessione del 6 novembre 1997, adottò quindi la Risoluzione n. 24 sui «20 Principi guida nella lotta contro la corruzione», indicando espressamente (Principio 17), quale necessità prioritaria, la previsione di una disciplina civilistica regolante, in particolare, l'aspetto dei rimedi giudiziari per la tutela di diritti ed interessi pregiudicati da atti di corruzione.

Alla XXII Conferenza di Chisinau del giugno 1999, i Ministri europei della giustizia hanno adottato la Risoluzione n. 3 sulla lotta contro la corruzione, sollecitando il Comitato dei Ministri ad adottare la Convenzione civile sulla corruzione da aprirsi alla firma prima della fine del 1999.

A tale stregua, dopo l'adozione della *Criminal Law Convention on Corruption* (*European Treaty Series* n. 173), aperta alla firma e firmata anche dall'Italia il 27 gennaio 1999 (il cui disegno di legge di ratifica è in fase di elaborazione), e delle Risoluzioni n. 7 del 1998 e n. 5 del 1999, concernenti l'istituzione del *Group of States against Corruption* - GRECO (il cui disegno di legge di ratifica è stato approntato dal Ministero della giustizia e dal Ministero degli affari esteri), entrambe predisposte dal GMC, il Consiglio d'Europa ha finalizzato un ulteriore strumento internazionale di lotta alla corruzione concernente, in particolare, la tutela civilistica delle conseguenze scaturenti da fatti di corruzione sul piano dei rapporti della

vita comune di relazione. Il testo è stato elaborato sempre dal GMC, che ha all'uopo consultato l'Assemblea parlamentare, nonché Organizzazioni non governative come *Transparency International* (TI), *The International Bar Association* (IBA), *The International Chamber of Commerce* (ICC), *The International Commission of Jurists* (ICJ) e ascoltato l'opinione dell'*European Committee on Legal Co-operation* (CDCJ), prima di trasmetterlo al Comitato dei Ministri per la formale adozione.

La Convenzione si compone di 23 articoli ed un Preambolo.

L'articolo 1 impone a ciascuno Stato contraente di prevedere, ove necessario, nel proprio ordinamento giuridico, efficaci rimedi in favore dei soggetti che hanno sofferto danni in conseguenza di atti di corruzione, sia sotto il profilo della tutela giudiziale dei loro diritti ed interessi, sia sotto quello sostanziale del risarcimento del danno sotto il profilo del ristoro economico.

L'articolo 2 reca la definizione del concetto di «corruzione», rilevante per lo strumento convenzionale da ratificare, sancendo che la relativa nozione resta integrata dalla richiesta, offerta, dazione, accettazione, diretta o indiretta, di una provvigione illecita o altro indebito vantaggio, con distorsione della condotta e rispetto dei doveri propri della funzione esercitata da parte del beneficiario.

L'articolo 3 ha riguardo al ristoro del pregiudizio sofferto, stabilendo che ogni Stato deve garantire, all'interno del proprio ordinamento giuridico, la possibilità per il danneggiato di vedere giudizialmente tutelato il proprio diritto all'integrale ristoro del pregiudizio sofferto, in particolare mediante risarcimento dei danni patrimoniali, ivi ricompreso il mancato guadagno (lucro cessante), e di quelli non patrimoniali.

L'articolo 4 attiene alla responsabilità. È in particolare stabilito che essa debba conse-

guire: a) alla commissione o autorizzazione di un atto di corruzione, ovvero all'omessa adozione di idonee misure atte a prevenirne l'integrazione; b) al verificarsi di un danno; c) alla sussistenza di un nesso di causalità tra l'atto di corruzione ed il danno. È altresì richiesta la previsione che, in caso di pluralità di danneggiati, questi siano chiamati a rispondere dei danni, in via solidale.

L'articolo 5 contempla l'introduzione della possibilità per il danneggiato di ottenere il risarcimento dei danni sofferti in conseguenza dell'atto di corruzione commesso dal pubblico ufficiale dello Stato, ovvero dalle autorità competenti del soggetto diverso dallo Stato.

L'articolo 6 prevede la diminuzione del risarcimento del danno dovuto dal danneggiante nella misura corrispondente al concorso causale del danneggiato nella verifica o aggravamento.

L'articolo 7 prevede che il diritto al risarcimento del danno subìto in conseguenza dell'atto di corruzione, sia soggetto ad un termine non inferiore a tre anni dal momento in cui il danneggiato ha avuto, o avrebbe dovuto avere, conoscenza dell'atto di corruzione o del danno sofferto e dell'identità del responsabile; e che la preclusione all'esercizio dell'azione di risarcimento del danno non intervenga comunque prima dello spirare di un termine di dieci anni dal compimento dell'atto di corruzione.

Il termine di prescrizione è assoggettabile a sospensione o interruzione.

L'articolo 8 stabilisce che, all'interno di ciascun ordinamento giuridico, qualsiasi contratto o clausola contrattuale avente ad oggetto un atto di corruzione sia considerato nullo, e che ciascuna parte contrattuale il cui consenso sia rimasto viziato dall'atto di corruzione, possa chiedere l'annullamento del contratto stipulato quale oggetto della corruzione, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'articolo 9 impone la introduzione da parte di ciascuno Stato, nel proprio diritto interno, di un'adeguata tutela in favore dei dipendenti che denuncino in buona fede alle autorità competenti fatti di corruzione di cui abbiano giusti motivi di sospetto.

L'articolo 10 richiede che i bilanci delle società siano redatti nel rispetto dei principi di trasparenza e veridicità, in modo da fornire una fedele rappresentazione della situazione finanziaria.

L'articolo 11 richiede la previsione di efficaci modi di acquisizione della prova nell'ambito dei processi concernenti un atto di corruzione.

L'articolo 12 richiede la previsione di adeguate misure di tutela cautelare da adottarsi nell'ambito dei procedimenti civili concernenti un atto di corruzione.

L'articolo 13 impone agli Stati di cooperare efficacemente in relazione ai procedimenti civili concernenti fatti di corruzione, in particolare per quanto concerne la notifica di atti, l'acquisizione di prove all'estero, la giurisdizione, il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari, in conformità con le disposizioni degli strumenti internazionali pertinenti relativi alla cooperazione internazionale in materia civile e com-

merciale di cui essi sono Parte e alle disposizioni del rispettivo diritto interno.

L'articolo 14 attribuisce al Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), i poteri di vigilanza in ordine all'attuazione della Convenzione da parte degli Stati.

Gli articoli da 15 a 23 concernono le clausole di rito di applicazione della Convenzione. In particolare, l'articolo 15 individua nel Segretario generale del Consiglio d'Europa il depositario della Convenzione; l'articolo 17 stabilisce che non sono ammesse riserve alle disposizioni della Convenzione; l'articolo 19 statuisce che la presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da Convenzioni internazionali multilaterali concernenti particolari questioni e che le Parti della Convenzione potranno concludere fra di loro accordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni regolate dalla presente Convenzione, al fine di completare o rafforzare le disposizioni di quest'ultima o facilitare l'applicazione dei principi da essa sanciti; l'articolo 21 dispone che il Comitato europeo di cooperazione giuridica (CDCJ) del Consiglio d'Europa sia tenuto al corrente dell'interpretazione e dell'applicazione della Convenzione.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

In linea generale, si ritiene che la legislazione italiana sia già conforme al contenuto della Convenzione, e che non siano pertanto necessarie modifiche della normativa ai fini dell'attuazione dei precetti vincolanti della medesima.

In particolare, va sottolineato che la nozione di «corruzione» di cui all'articolo 2 della Convenzione ha riguardo ad un concetto lato corrispondente non solo alla nozione penalistica recepita negli articoli 318, 319 e 322 del codice penale, nella loro corrente recepita interpretazione, ma anche a quella di concussione di cui all'articolo 317 del codice penale, quantomeno sotto il profilo della richiesta (*requesting*), là dove la stessa si traduca nel costringere o indurre taluno, con abuso della qualità o dei poteri di pubblico ufficiale, a dare o promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità.

La possibilità di azionare giudizialmente la pretesa al risarcimento dei danni (articolo 3 della Convenzione) è costituzionalmente garantita dall'articolo 24 della Costituzione e adeguatamente disciplinata anche sotto il profilo della tutela cautelare (articolo 12 della Convenzione), dalla disciplina sostanziale della responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale (articolo 1218 e seguenti del codice civile; articoli 2043 e seguenti del codice civile) e da quella processuale propria del processo di cognizione (articoli 163 e seguenti del codice di procedura civile), del processo di esecuzione (articoli 474 e seguenti del codice di procedura civile) e dei procedimenti sommari (articolo 633 e seguenti del codice di procedura civile), cautelari (articolo 669-*bis* e seguenti del codice di procedura civile) ed urgenti (articolo 700 e seguenti del codice di procedura civile).

Costituisce principio recepito nel nostro ordinamento quello dell'integrale risarcimento del danno subito, sotto il profilo del danno emergente e del lucro cessante (articoli 1223, 2056 del codice civile), di cui costituisce espressione anche la norma sul concorso del fatto colposo del creditore (articoli 1227, 2056 del codice civile) che già esprime il principio posto dall'articolo 6 della Convenzione (*Contributory negligence*).

Sotto il profilo risarcitorio, va aggiunto che il nostro ordinamento già prevede il ristoro non solo dei danni patrimoniali (articoli 1223 e 2056 del codice civile), ma anche di quelli non patrimoniali (articolo 2059 del codice civile).

Ed anzi il nostro ordinamento, diversamente da altri, conosce anche un *tertium genus* di danno, il cosiddetto danno biologico, sicchè l'ordinamento italiano sembra dare una attuazione che va probabilmente anche al di là del contenuto (minimo) richiesto dalla Convenzione, là dove essa evoca i «*non-pecuniary loss*» (articolo 3, paragrafo 2, della Convenzione).

Quanto alla responsabilità, la condotta (azione od omissione), il danno ed il nesso di causalità tra condotta e danno di cui all'articolo 4 della Convenzione ne costituiscono invero elementi costitutivi già pienamente riconosciuti nel nostro ordinamento, che altresì già conosce, quale principio generale, quello della solidarietà tra condebitori (articolo 1294 del codice civile).

Relativamente alla responsabilità dello Stato o di un *non-state Party* (articolo 5 della Convenzione), nessuna norma di adeguamento è del pari necessario prevedere. Trova infatti nel caso piena applicazione la disciplina positiva in tema di responsabilità civile, che costituisce sotto tale profilo attuazione di un principio di rango addirittura costituzionale, in base al quale, in caso di responsabilità del funzionario o dipendente pubblico secondo le leggi penali, civili ed amministrative, la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici (articolo 28 della Costituzione). E poiché la qualifica non discende dalla mera sussistenza di un valido rapporto organico o di preposizione ma si fonda esclusivamente sui connotati oggettivi della funzione esercitata (vedi articoli 357 e seguenti del codice penale, *a fortiori* dopo la modifica ex articoli 17 e 18 della legge 26 aprile 1990, n. 68), la relativa esplicazione anche da parte di soggetto anche privato, e in particolare da persona fisica funzionario o dipendente di soggetto diverso dallo Stato o ente pubblico, è comunque idonea a qualificare l'autore, rimanendo disciplinata dalla normativa di essa propria, ivi compresa quella sopra segnalata di responsabilità civile.

Quanto al termine di prescrizione di cui all'articolo 7 della Convenzione, va sottolineato che il termine di tre anni ivi previsto costituisce un termine minimo, sicché quello quinquennale (e *a fortiori* quello più lungo previsto per l'ipotesi che il fatto sia considerato dalla legge come reato, allorquando la prescrizione più lunga per questo prevista si applica anche all'azione civile ex articolo 2947, terzo comma del codice civile), per la responsabilità extracontrattuale (articolo 2947 del codice civile) e quello decennale per la responsabilità contrattuale (articolo 2946 del codice civile), vanno ben al di là di quanto richiesto dall'atto internazionale in questione, anche sotto il profilo della preclusione all'esercizio dell'azione giudiziale. E anche la disciplina del codice civile in tema di decorrenza della prescrizione (articolo 2935 del codice civile) e di sospensione ed interruzione della medesima (articoli 2941 e seguenti, 2943 e seguenti e del codice civile), soddisfano già pienamente quanto al riguardo richiesto dalla Convenzione (articolo 7).

L'introduzione di una norma speciale appare opportuna in tema di nullità del patto di corruzione, e degli atti, accordi o contratti che ne costituiscono attuazione in quanto rientranti nel più ampio contesto programmatico nel quale l'atto di corruzione si inserisce, costituendo espressione dell'interesse che l'operazione ampiamente intesa è diretta a soddisfare; ovvero che sono all'accordo corruttivo funzionalmente collegati o comunque connessi o sono da esso a qualsiasi titolo derivanti. La formula volutamente ampia dell'articolo 3 è così propriamente volta a coprire tutta l'area negoziale comunque ricollegata e da ricondursi al singolo fenomeno cor-

ruttivo. In via esemplificativa, rimangono travolti dalla nullità non solo l'accordo corruttivo ma anche i contratti (ad esempio di appalto o di fornitura) che ne costituiscono diretta attuazione, ovvero sono con quest'ultimo in via di funzionale o strumentale connessione o collegamento (per esempio contratto preliminare, contratto di mutuo).

Siffatta norma non costituisce invero propriamente una novità nell'ordinamento italiano, giacchè la nullità del patto di corruzione e degli atti ed accordi conseguenti, collegati e dipendenti, discende già dall'applicazione delle norme generali in tema di nullità. L'articolo 1418 del codice civile indica infatti, tra le cause di nullità del contratto la contrarietà a norme imperative, la illiceità della causa (contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume, ex articolo 1343 del codice civile), la illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 del codice civile (unicità del motivo comune alle parti del contratto).

L'utilità dell'introducenda disposizione di adeguamento si apprezza tuttavia pienamente, anche sotto il profilo della politica legislativa e di indirizzo, in considerazione della distinzione che appare profilata dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 8 della Convenzione, tra il patto di corruzione, considerato nullo («*null and void*») ed il contratto stipulato in conseguenza della corruzione, indicato come semplicemente annullabile («*void*») per vizio del consenso.

Una tale distinzione sarebbe invero inspiegabile ed inammissibile nel nostro ordinamento, in quanto verrebbe ad introdurre una disciplina meno rigorosa di quella già esistente ed applicabile in materia.

Escludendo la possibilità per i terzi di far valere l'invalidità, e dando ingresso ad un'azione di annullabilità soggetta a prescrizione quinquennale in luogo di quella imprescrittibile, rilevabile d'ufficio dal giudice e che può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse, si verrebbe infatti a lasciare le sole parti del patto di corruzione sostanzialmente libere di determinare la sorte giuridica di quanto costituisce propriamente il «frutto» del patto corruttivo (patto, si ribadisce, esso stesso nullo anche in base al disposto della Convenzione). A tale stregua, si finirebbe per adottare una soluzione meno rigorosa di quella già esistente che potrebbe essere interpretata quale sintomo di una incoerente ed incomprensibile volontà di «indebolimento», anziché «rafforzamento», della lotta contro il fenomeno della corruzione, singolarmente in contrasto con gli stessi scopi primari della ratificanda Convenzione.

La soluzione seguita è invece pienamente legittima e conforme ai dettami della Convenzione, ove si consideri che la medesima pacificamente pone in realtà dei meri requisiti minimi di tutela da introdursi dagli Stati-Parte nei rispettivi ordinamenti. Come risulta espressamente e anche specificamente in argomento confermato al riguardo da quanto indicato nell'*Explanatory Report*, redatto a commento della Convenzione, ove, con riferimento all'articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione, al paragrafo 65 sintomaticamente viene ribadito che ciascuno Stato-Parte è ben libero di andare oltre quanto richiesto in termini minimali dalla Convenzione, in particolare riconducendo le ipotesi ivi considerate nell'ambito di operati-



vità della disciplina della nullità («*It is clear that nothing prevent Parties from going further than the content of this provision, if they so wish, by recognising the right of interested persons to request the contract to be declared null and void*»). Nullità che, com'è noto, è caratterizzata dalla imprescrittibilità (articolo 1422 del codice civile), dalla rilevabilità d'ufficio da parte del giudice e dalla possibilità di essere fatta valere da chiunque, e quindi anche dai terzi, vi ha interesse (articolo 1421 del codice civile), nonché dalla generale inammissibilità della convalida (articolo 1423 del codice civile).

Con riferimento alla contabilità, i principi informativi di redazione dei libri contabili e del bilancio (articoli 2214 e seguenti, 2423 e seguenti, del codice civile) sono pienamente conformi ai dettami dell'articolo 10 della Convenzione ed altrettanto dicasi per quanto riguarda i controlli, sia interni (collegio sindacale, per le società di capitali: articoli 2397 e seguenti; 2464 e seguenti e 2488 e seguenti del codice civile) che esterni (controlli della Commissione nazionale per le società e la Borsa-CONSOB, per le società di capitali quotate in borsa).

La specificità della materia oggetto della Convenzione non comporta, ulteriormente, la necessità di adeguamenti normativi in relazione agli articoli 11 e 13 della Convenzione, in tema di acquisizione delle prove nei procedimenti civili conseguenti al compimento di atti di corruzione – pienamente soccorrendo al riguardo la disciplina generale di cui agli articoli 2697 e seguenti del codice civile, ed articoli 115 e seguenti del codice di procedura civile –, né in tema di cooperazione giudiziale (articolo 204 del codice di procedura civile) e di comunicazione e notificazione di atti (articoli 136, 137 e seguenti del codice di procedura civile).

RELAZIONE TECNICA

Con la legge di ratifica ed attuazione della Convenzione in oggetto non si prevedono oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato, trattandosi di mero adeguamento della normativa

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 15 della Convenzione stessa.

## Art. 3.

*(Nullità)*

1. Gli accordi aventi ad oggetto le condotte di cui all'articolo 2 della Convenzione e tutti gli atti o i contratti che ne derivano o ne costituiscono esecuzione o sono ad essi collegati o commessi a qualunque titolo sono nulli.

## Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



**CIVIL LAW CONVENTION  
ON CORRUPTION**

**CONVENTION CIVILE  
SUR LA CORRUPTION**



### Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, les autres Etats et la Communauté européenne, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;

Conscients de l'importance de renforcer la coopération internationale dans la lutte contre la corruption ;

Soulignant le fait que la corruption représente une grave menace pour la prééminence du droit, la démocratie et les droits de l'homme, l'équité et la justice sociale, empêche le développement économique et met en danger le fonctionnement correct et loyal des économies de marché ;

Reconnaissant les conséquences négatives de la corruption sur les individus, les entreprises et les Etats, ainsi que sur les institutions internationales ;

Convaincus de l'importance pour le droit civil de contribuer à la lutte contre la corruption, notamment en permettant aux personnes qui ont subi un dommage d'obtenir une réparation équitable ;

Rappelant les conclusions et résolutions des 19<sup>e</sup> (Malte, 1994), 21<sup>e</sup> (République tchèque, 1997) et 22<sup>e</sup> (Moldova, 1999) Conférences des ministres européens de la Justice ;

Tenant compte du Programme d'action contre la corruption adopté par le Comité des Ministres en novembre 1996 ;

Tenant également compte de l'étude relative à la possibilité d'élaborer une convention sur les actions civiles en indemnisation des dommages résultant de faits de corruption, approuvée par le Comité des Ministres en février 1997 ;

Eu égard à la Résolution (97) 24 portant sur les 20 principes directeurs pour la lutte contre la corruption, adoptée par le Comité des Ministres en novembre 1997, lors de sa 101<sup>e</sup> Session, à la Résolution (98) 7 portant autorisation de créer l'Accord partiel et élargi établissant le «Groupe d'Etats contre la corruption - GRECO», adoptée par le Comité des Ministres en mai 1998, lors de sa 102<sup>e</sup> Session, et à la Résolution (99) 5 instituant le GRECO, adoptée le 1<sup>er</sup> mai 1999 ;

Rappelant la Déclaration finale et le Plan d'action adoptés par les chefs d'Etat et de gouvernement du Conseil de l'Europe lors de leur 2<sup>e</sup> Sommet à Strasbourg, en octobre 1997,

Sont convenus de ce qui suit :

## **Chapitre I - Mesures à prendre au niveau national**

### **Article 1 - Objet**

Chaque Partie prévoit dans son droit interne des recours efficaces en faveur des personnes qui ont subi un dommage résultant d'un acte de corruption afin de leur permettre de défendre leurs droits et leurs intérêts, y compris la possibilité d'obtenir des dommages-intérêts.

### **Article 2 - Définition de la corruption**

Aux fins de la présente Convention, on entend par « corruption » le fait de solliciter, d'offrir, de donner ou d'accepter, directement ou indirectement, une commission illicite, ou un autre avantage indu ou la promesse d'un tel avantage indu qui affecte l'exercice normal d'une fonction ou le comportement requis du bénéficiaire de la commission illicite, ou de l'avantage indu ou de la promesse d'un tel avantage indu.

### **Article 3 - Indemnisation des dommages**

- 1 Chaque Partie prévoit dans son droit interne que les personnes qui ont subi un dommage résultant d'un acte de corruption disposent d'une action en vue d'obtenir la réparation de l'intégralité de ce préjudice.
- 2 Cette réparation peut porter sur les dommages patrimoniaux déjà subis, le manque à gagner et les préjudices extra-patrimoniaux.

### **Article 4 - Responsabilité**

- 1 Chaque Partie prévoit dans son droit interne que les conditions suivantes doivent être réunies pour que le préjudice puisse être indemnisé :
  - i le défendeur a commis ou autorisé l'acte de corruption, ou omis de prendre des mesures raisonnables pour prévenir l'acte de corruption ;
  - ii le demandeur a subi un dommage ; et
  - iii il existe un lien de causalité entre l'acte de corruption et le dommage.
- 2 Chaque Partie prévoit dans son droit interne que, si plusieurs défendeurs sont responsables de dommages résultant du même acte de corruption, ils en portent solidairement la responsabilité.

### **Article 5 - Responsabilité de l'Etat**

Chaque Partie prévoit dans son droit interne des procédures appropriées permettant aux personnes qui ont subi un dommage résultant d'un acte de corruption commis par un de ses agents publics dans l'exercice de ses fonctions de demander à être indemnisées par l'Etat ou, dans le cas où la Partie n'est pas un Etat, par les autorités compétentes de cette Partie.

### **Article 6 - Faute concurrente**

Chaque Partie prévoit dans son droit interne que l'indemnisation du dommage peut être réduite ou supprimée en tenant compte des circonstances si le demandeur a, par sa faute, contribué à la survenance du dommage ou à son aggravation.



**Article 7 – Délais**

- 1 Chaque Partie prévoit dans son droit interne que l'action en réparation du dommage se prescrit à l'expiration d'un délai d'au moins trois ans à compter du jour où la personne qui a subi un dommage a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance du dommage ou de l'acte de corruption, et de l'identité de la personne responsable. Néanmoins, cette action ne pourra plus être exercée après l'expiration d'un délai d'au moins dix ans à compter de la date à laquelle l'acte de corruption a été commis.
- 2 Le droit des Parties régissant la suspension ou l'interruption des délais s'applique, s'il y a lieu, aux délais prescrits dans le paragraphe 1.

**Article 8 – Validité des contrats**

- 1 Chaque Partie prévoit dans son droit interne que tout contrat ou toute clause d'un contrat dont l'objet est un acte de corruption sont entachés de nullité.
- 2 Chaque Partie prévoit dans son droit interne que tout contractant dont le consentement a été vicié par un acte de corruption peut demander au tribunal l'annulation de ce contrat, sans préjudice de son droit de demander des dommages-intérêts.

**Article 9 – Protection des employés**

Chaque Partie prévoit dans son droit interne une protection adéquate contre toute sanction injustifiée à l'égard des employés qui, de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables, dénoncent des faits de corruption aux personnes ou autorités responsables.

**Article 10 – Etablissement du bilan et vérification des comptes**

- 1 Chaque Partie prend les mesures nécessaires en droit interne pour que les comptes annuels des sociétés soient établis avec clarté et qu'ils donnent une image fidèle de la situation financière de la société.
- 2 Afin de prévenir la commission d'actes de corruption, chaque Partie prévoit dans son droit interne que les personnes chargées du contrôle des comptes s'assurent que les comptes annuels présentent une image fidèle de la situation financière de la société.

**Article 11 – Obtention des preuves**

Chaque Partie prévoit dans son droit interne des procédures efficaces pour le recueil des preuves dans le cadre d'une procédure civile consécutive à un acte de corruption.

**Article 12 – Mesures conservatoires**

Chaque Partie prévoit dans son droit interne des mesures conservatoires judiciaires afin de préserver les droits et intérêts des parties pendant les procédures civiles consécutives à un acte de corruption.

**Chapitre II – Coopération internationale et suivi de la mise en œuvre****Article 13 – Coopération internationale**

Les Parties coopèrent efficacement pour les questions relatives aux procédures civiles dans des affaires de corruption, notamment en ce qui concerne la notification des actes, l'obtention des

preuves à l'étranger, la compétence, la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers et les dépens, conformément aux dispositions des instruments internationaux pertinents relatifs à la coopération internationale en matière civile et commerciale auxquels elles sont Parties, ainsi qu'à celles de leur droit interne.

#### Article 14 - Suivi

Le Groupe d'Etats contre la corruption (GRECO) assure le suivi de la mise en œuvre de la présente Convention par les Parties.

### Chapitre III - Clauses finales

#### Article 15 - Signature et entrée en vigueur

- 1 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, des Etats non membres qui ont participé à son élaboration, ainsi que de la Communauté européenne.
- 2 La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- 3 La présente Convention prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle quatorze signataires auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe 2. Un tel signataire non membre du Groupe d'Etats contre la corruption (GRECO) au moment de la ratification, acceptation ou approbation le deviendra automatiquement le jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
- 4 Pour tout signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de l'expression de son consentement à être lié par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe 2. Tout signataire non membre du Groupe d'Etats contre la corruption (GRECO) au moment de la ratification, acceptation ou approbation le deviendra automatiquement le jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard.
- 5 Des modalités particulières de participation de la Communauté européenne au Groupe d'Etats contre la corruption (GRECO) seront déterminées en tant que de besoin d'un commun accord avec la Communauté européenne.

#### Article 16 - Adhésion à la Convention

- 1 Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, après avoir consulté les Parties à la Convention, inviter tout Etat non membre du Conseil n'ayant pas participé à son élaboration à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Parties ayant le droit de siéger au Comité.
- 2 Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Tout Etat adhérent deviendra automatiquement

membre du GRECO, s'il ne l'est pas déjà au moment de l'adhésion, le jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard.

#### **Article 17 – Réserves**

Aucune réserve n'est admise aux dispositions de cette Convention.

#### **Article 18 – Application territoriale**

- 1 Tout Etat ou la Communauté européenne pourra, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
- 2 Toute Partie pourra, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de ladite déclaration par le Secrétaire Général.
- 3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de ladite notification par le Secrétaire Général.

#### **Article 19 – Relations avec d'autres instruments et accords**

- 1 La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant d'instruments internationaux multilatéraux concernant des questions particulières.
- 2 Les Parties à la Convention pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, aux fins de compléter ou de renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des principes qu'elle consacre ou, sans préjudice des objectifs et des principes de la présente Convention, se soumettre à des règles en la matière dans le cadre d'un système spécial qui est contraignant au moment de l'ouverture à la signature de la présente Convention.
- 3 Lorsque deux ou plus de deux Parties ont déjà conclu un accord ou un traité sur un sujet couvert par la présente Convention, ou lorsqu'elles ont établi d'une autre manière leurs relations quant à ce sujet, elles ont la faculté d'appliquer ledit accord, traité ou arrangement au lieu de la présente Convention.

#### **Article 20 – Amendements**

- 1 Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par chaque Partie et toute proposition sera communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres qui ont participé à l'élaboration de cette Convention, à la Communauté européenne, ainsi qu'à tout Etat qui a adhéré ou qui a été invité à adhérer à la présente Convention, conformément aux dispositions de l'article 16.
- 2 Tout amendement proposé par une Partie est communiqué au Comité européen de coopération juridique (CDCJ) qui soumet au Comité des Ministres son avis sur l'amendement proposé.

- 3 Le Comité des Ministres examine l'amendement proposé et l'avis soumis par le Comité européen de coopération juridique (CDCJ) et, après consultation des Parties à cette Convention qui ne sont pas membres du Conseil de l'Europe, peut adopter l'amendement.
- 4 Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 3 du présent article est transmis aux Parties pour acceptation.
- 5 Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entrera en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.

#### Article 21 - Règlement des différends

- 1 Le Comité européen de coopération juridique (CDCJ) du Conseil de l'Europe sera tenu informé de l'interprétation et de l'application de la présente Convention.
- 2 En cas de différend entre les Parties sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention, elles s'efforceront de parvenir à un règlement du différend par la négociation ou tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris la soumission du différend au Comité européen de coopération juridique (CDCJ), à un tribunal arbitral qui prendra des décisions qui lieront les Parties au différend ou à la Cour internationale de justice, selon un accord commun entre les Parties concernées.

#### Article 22 - Dénonciation

- 1 Chaque Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- 2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

#### Article 23 - Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tous les autres signataires et Parties à la présente Convention :

- a toute signature ;
- b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
- c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à ses articles 15 et 16 ;
- d tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.


Fait à Strasbourg, le 4 novembre 1999, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres qui ont participé à l'élaboration de la Convention, à la Communauté européenne, ainsi qu'à tout Etat invité à y adhérer.

Copie certifiée conforme à l'exemplaire original unique en langues française et anglaise, déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.

Strasbourg, le 5 janvier 2000

Le Directeur Général des Affaires Juridiques  
du Conseil de l'Europe,

Guy DEVEL



CONVENZIONE CIVILE SULLA CORRUZIONE  
STRASBURGO, 4.11.1999

**Preambolo**

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, gli altri Stati e la Comunità europea, firmatari della presente Convenzione;

Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare una più stretta unione fra i suoi membri;

Consapevoli dell'importanza di rafforzare la cooperazione internazionale per la lotta contro la corruzione;

Sottolineando il fatto che la corruzione rappresenta una grave minaccia per la supremazia del diritto, la democrazia ed i diritti dell'uomo, l'equità e la giustizia sociale, ostacola lo sviluppo economico e mette a repentaglio il funzionamento corretto e leale delle economie di mercato;

Riconoscendo le conseguenze negative della corruzione sugli individui, le imprese e gli Stati, nonché sulle istituzioni internazionali;

Convinti dell'importanza per il diritto civile di contribuire alla lotta contro la corruzione, soprattutto consentendo alle persone che hanno subito un danno di ottenere un equo ristoro;

Facendo richiamo alle conclusioni e alle risoluzioni delle 19° (Malta, 1994), 21° (Repubblica ceca, 1997) e 22° (Moldavia, 1999) Conferenze dei ministri europei della giustizia;

Tenendo conto del Programma d'azione contro la corruzione, adottato dal Comitato dei Ministri nel novembre del 1996;

Tenendo conto altresì dello studio concernente la possibilità di elaborare una convenzione sui rimedi giudiziari civili ai fini del risarcimento dei danni risultanti da fatti di corruzione, approvato dal Comitato dei Ministri nel febbraio del 1997;

In considerazione della Risoluzione (97) 24 vertente sui 20 Principi Guida per la lotta contro la corruzione, adottata dal Comitato dei Ministri nel novembre del 1997, nella sua 101° sessione, nonché della Risoluzione (98) 7 recante autorizzazione a creare l'Accordo parziale ed allargato istitutivo del «Gruppo di Stati contro la corruzione - GRECO», adottato dal Comitato dei Ministri nel maggio 1998 in occasione della sua 102° sessione, e della Risoluzione (99) 5 istitutiva del GRECO, adottata il 1° maggio 1999;

Facendo richiamo alla dichiarazione finale ed al Piano d'Azione adottati dai Capi di Stato e di governo degli Stati membri del Consiglio d'Europa nel 2° Vertice tenutosi a Strasburgo nell'ottobre del 1997;

Hanno convenuto quanto segue:

## **CAPO I**

### **Misure da adottarsi a livello nazionale**

#### **Art. 1**

##### **( Oggetto )**

1. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno rimedi giudiziari efficaci a favore delle persone che hanno subito un danno risultante da un atto di corruzione, al fine di consentire alle medesime di tutelare i propri diritti ed interessi, ivi ricompresa la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni.

#### **Art. 2**

##### **( Definizione di corruzione )**

1. Ai fini della presente Convenzione, per «corruzione» s'intende il richiedere, l'offrire, il dare, l'accettare o il promettere, direttamente o indirettamente, una provvigione illecita o altro indebito vantaggio, in modo tale da distorcere il corretto assolvimento di ogni comportamento dovuto o richiesto da parte del beneficiario della provvigione illecita o dell'indebito vantaggio o della relativa promessa.

#### **Art. 3**

##### **( Risarcimento del danno )**

1. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno che le persone che hanno sofferto un danno in conseguenza di un atto di corruzione abbiano il diritto di intentare un'azione giudiziale al fine di ottenerne il pieno risarcimento.

2. Il risarcimento di cui al comma 1 può avere ad oggetto i danni patrimoniali, il mancato guadagno ed i danni non patrimoniali.

#### **Art. 4**

##### **( Responsabilità )**

1. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno la ricorrenza delle seguenti condizioni ai fini della risarcibilità del danno di cui all'articolo 3:

- i che il convenuto abbia commesso o autorizzato l'atto di corruzione, ovvero abbia omesso di adottare le misure adeguate per prevenire l'atto di corruzione;
- ii che l'istante abbia sofferto un danno; e
- iii che sussista un nesso di causalità fra l'atto di corruzione e il danno.

2. Ciascuna Parte stabilisce nel suo diritto interno che, se più convenuti sono responsabili dei danni scaturenti dal medesimo atto di corruzione, essi possano essere dichiarati solidalmente o separatamente responsabili.



**Art. 5****( Responsabilità dello Stato )**

1. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno procedure appropriate che consentano alle persone che hanno subito un danno in conseguenza di un atto di corruzione commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, di chiedere di essere risarcite dallo Stato ovvero qualora la Parte non sia uno Stato, dalle autorità competenti di tale Parte.

**Art. 6****( Concorso di colpa )**

1. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno che il risarcimento del danno è ridotto o soppresso in ragione di ogni circostanza del caso, se l'istante ha colposamente concorso a cagionare il danno o al suo aggravamento.

**Art. 7****( Termini )**

1. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno che il giudizio di risarcimento del danno sia soggetto ad un termine di prescrizione di non meno di 3 anni a decorrere dal momento in cui la persona che ha subito il danno ha avuto conoscenza, o avrebbe ragionevolmente dovuto avere conoscenza, del danno o dell'atto di corruzione e dell'identità del responsabile. Tuttavia, siffatto giudizio non può essere iniziato trascorso un termine di non meno di dieci anni a decorrere dal momento in cui l'atto di corruzione è stato commesso.

2. Le norme delle Parti disciplinanti la sospensione o l'interruzione dei termini si applicano, se del caso, ai termini indicati al comma 1.

**Art. 8****( Validità dei contratti )**

1. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno che il contratto o la clausola contrattualmente avente come oggetto un atto di corruzione siano nulli.

2. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno che ogni contraente il cui consenso è stato viziato da un atto di corruzione possano richiedere la declaratoria giudiziale di annullamento del contratto, impregiudicato il suo diritto di agire per il risarcimento dei danni.

**Art. 9****( Tutela dei dipendenti )**

1. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno un'adeguata tutela contro ogni ingiustificata sanzione nei confronti di dipendenti i quali, in buona fede, denuncino alle persone o autorità competenti fatti di corruzione di cui abbiano giusti motivi di sospetto.

**Art. 10**

**( Compilazione del bilancio e revisione dei conti )**

1. Ciascuna Parte adotta nel suo diritto interno le misure necessarie affinché i bilanci annuali delle società siano fatti con chiarezza e rispecchino fedelmente la situazione finanziaria della società.
2. Al fine di prevenire atti di corruzione, ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno che le persone incaricate del controllo dei conti si accertino che i bilanci annuali rispecchino fedelmente la situazione finanziaria della società.

**Art. 11**

**( Ottenimento delle prove )**

1. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno efficaci modi di acquisizione delle prove nell'ambito dei procedimenti civili concernenti un atto di corruzione.

**Art. 12**

**( Misure cautelari )**

1. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno l'adozione di provvedimenti giudiziari necessari per preservare i diritti ed gli interessi delle Parti durante i procedimenti civili insorgenti in conseguenza di un atto di corruzione.

**CAPO II**

**( Cooperazione internazionale e controllo dell'attuazione )**

**Art. 13**

**( Cooperazione internazionale )**

1. Le Parti cooperano in modo effettivo in materia di procedimenti civili in casi di corruzione, in particolare per quanto concerne la notifica degli atti, l'ottenimento di prove all'estero, la giurisdizione, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere e le spese processuali, conformemente alle disposizioni degli strumenti internazionali pertinenti relativi alla cooperazione internazionale in materia civile e commerciale di cui sono Parti, nonché a quelle del loro diritto interno.

**Art. 14**

**( Vigilanza )**

1. Il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) assicura il controllo relativo all'attuazione della presente Convenzione ad opera delle Parti.

**CAPITOLO III****Clausole finali****Art. 15****( Firma ed entrata in vigore )**

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione, nonché alla firma della Comunità Europea.
2. La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
3. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui quattordici firmatari avranno espresso il loro consenso a far parte della Convenzione conformemente alle disposizioni del comma 2. Il firmatario che non è membro del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) al momento della ratifica, accettazione o approvazione, lo diverrà automaticamente alla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
4. Nei confronti di un firmatario che esprimerà successivamente il suo consenso a far parte della Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di manifestazione del suo consenso a far parte della Convenzione secondo le disposizioni del comma 2. Il firmatario che non è membro del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) al momento della ratifica, accettazione o approvazione, lo diverrà automaticamente il giorno dell'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti.
5. Particolari modalità per la partecipazione della Comunità Europea al Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) saranno stabilite, ove necessario, di comune accordo con la Comunità Europea.

**Art. 16****( Adesione alla Convenzione )**

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà, previa consultazione delle Parti della Convenzione, invitare uno Stato non membro del Consiglio che non ha partecipato alla sua elaborazione ad aderire alla presente Convenzione mediante una decisione presa dalla maggioranza prevista dall'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e con il voto unanime dei rappresentanti delle Parti aventi diritto a far parte del Comitato.
2. Nei confronti dello Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Lo Stato aderente diverrà automaticamente membro del GRECO,

qualora non lo sia già al momento dell'adesione, alla data di entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti.

**Art. 17**

**( Riserve )**

1. Nessuna riserva è ammessa alle disposizioni della presente Convenzione.

**Art. 18**

**( Applicazione territoriale )**

1. Ogni Stato o la Comunità Europea potrà, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, indicare il territorio o i territori ai quali la presente Convenzione si applicherà.
2. Ogni Parte potrà in qualsiasi altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento di detta dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. La dichiarazione effettuata in forza dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto concerne il territorio indicato in detta dichiarazione, per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento di detta notifica da parte del Segretario Generale.

**Art. 19**

**( Relazione con altri strumenti ed accordi )**

1. La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da Convenzioni internazionali multilaterali concernenti particolari questioni.
2. Le Parti della Convenzione potranno concludere fra di loro accordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni regolamentate dalla presente Convenzione, al fine di completare o rafforzare le disposizioni di quest'ultima o facilitare l'applicazione dei principi da essa sanciti oppure, fatti salvi gli obiettivi ed i principi della presente Convenzione, assoggettarsi a disposizioni in materia nell'ambito di un ordinamento speciale che è vincolante al momento dell'apertura alla firma della presente Convenzione.
3. Quando due o più Parti hanno già concluso un accordo o un trattato su un argomento coperto dalla presente Convenzione, o hanno già disposto in altro modo le loro relazioni al riguardo, esse avranno facoltà di applicare tale accordo, trattato o intesa in luogo della presente Convenzione.

**Art.20**

**( Emendamenti )**

1. Possono essere proposti da ciascuna Parte emendamenti alla presente Convenzione, da comunicarsi ad opera del Segretario Generale del Consiglio

d'Europa, agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, alla Comunità Europea, nonché ad ogni Stato che ha aderito o che è stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 16.

2. La proposta di emendamento presentata da una Parte è comunicata al Comitato europeo di cooperazione giuridica (CDCJ) che sottopone al Comitato dei Ministri il suo parere sulla medesima.

3. Il Comitato dei Ministri esamina la proposta di emendamento ed il parere sottoposto dal Comitato europeo di cooperazione giuridica (CDCJ) e, previa consultazione delle Parti della presente Convenzione che non sono membri del Consiglio d'Europa, può adottare l'emendamento.

4. Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri conformemente al comma 3 del presente articolo è trasmesso alle Parti per accettazione.

5. L'emendamento adottato ai sensi del comma 3 del presente articolo entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo che tutte le Parti avranno comunicato al Segretario generale di averlo accettato.

#### **Art. 21**

##### **( Soluzione delle controversie )**

1. Il Comitato europeo di cooperazione giuridica del Consiglio d'Europa (CDCJ) sarà tenuto al corrente circa l'interpretazione e l'applicazione della presente Convenzione.

2. In caso di controversia fra le Parti sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, esse faranno ogni sforzo per pervenire ad una soluzione della controversia per via negoziale o con ogni altro mezzo pacifico a loro scelta, ivi compresa la presentazione della controversia al Comitato europeo di cooperazione giuridica (CDCJ), ad un tribunale arbitrale che prenderà decisioni vincolanti per le Parti alla controversia, o alla Corte internazionale di giustizia, sulla base di un accordo comune fra le Parti interessate.

#### **Art. 22**

##### **( Denuncia )**

1. Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

#### **Art. 23**

##### **( Notifiche )**

1. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio ed a tutti gli altri firmatari e Parti della presente Convenzione:

- a) le firme;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

- c) la data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 15 e 16 della stessa;
- d) ogni altro atto, notifica o comunicazione inerente alla presente Convenzione.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 4 novembre 1999, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne farà pervenire una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri che hanno partecipato all'elaborazione della Convenzione, alla Comunità Europea, e ad ogni Stato invitato ad aderirvi.

#### COPIA CERTIFICATA CONFORME

Strasburgo, 14.12.1999  
Per il Segretario Generale:

Roberto LAMPONI  
Capo dell'Ufficio Trattati